

Allegato A

Schema di convenzione per:

o le spiagge libere con servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del r.r. per la gestione dei servizi connessi alla balneazione.

o gli esercizi di ristorazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del r.r. per la gestione dei servizi connessi alla balneazione.

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi/esercizi di ristorazione

tra

il Comune di con sede in n. P.IVA CF in persona del

e

il/la Sig. nato/a a il in qualità di amministratore/rappresentante legale di/della P.IVA CF costituita con atto n. in data Iscritto/a alla Camera di Commercio di al n. (REA), titolare della concessione demaniale marittima n. del rilasciata da e di seguito denominato "convenzionante"

Premesso

- che il Regolamento regionale n. recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- che l'articolo 5 del Regolamento stabilisce i requisiti strutturali e funzionali delle spiagge libere con servizi individuando in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), i servizi oggetto di convenzione;
- che l'articolo 9 del Regolamento stabilisce i requisiti strutturali e funzionali degli esercizi di ristorazione individuando in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), i servizi oggetto di convenzione;

Visto

- il tratto di spiaggia libera che va da.....a.....

per un fronte mare di.....ml e per un'area pari am2, come da allegata cartografia che costituisce parte integrante della presente convenzione;

- la concessione demaniale marittima n.....del.....rilasciata a..... con scadenza in data

Verificato

- la sussistenza del rapporto tra l'area in concessione e l'arenile in convenzione secondo le modalità previste dall'articolo 5 comma 3 del Regolamento.

-calcolato il fronte mare delle aree in concessione a esercizio di ristorazione ai fini del calcolo di cui all'articolo 9 comma 6.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) del Regolamento si impegna nei confronti del Comune di ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 (Adempimenti del convenzionante)

1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento si impegna ad assicurare, sul tratto di arenile in convenzione la realizzazione di:

- a) uno o più percorsi per la fruizione delle spiagge anche da parte delle persone diversamente abili;
- b) delimitazioni dell'area in convenzione da sviluppare lungo i tre lati ad esclusione del lato fronte mare realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
- c) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
- d) raccolta differenziata e smaltimento rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno anche nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;

e) sistemi di sicurezza nonché attrezzature per il primo soccorso e servizi di assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente.

2. Gli oneri per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, sono a carico del convenzionante il quale, prima della loro realizzazione, è tenuto ad acquisire:

a) l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie*);

b) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (*Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) con procedura semplificata ai sensi D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*);

c) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;

d) ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.

Art. 3 (Obblighi)

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento al fine di favorire l'informazione al pubblico è tenuto ad esporre, in modo ben visibile;

a) copia della presente convenzione;

b) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "*Comune di - Spiaggia Libera con servizi – Ingresso libero*";

c) una planimetria che delinea l'arenile in concessione e l'arenile in convenzione;

d) la previsione, ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Regolamento della sanzione della decadenza dalla concessione nel caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, se reiterato per tre volte.

2. Il convenzionante è tenuto inoltre a garantire il libero accesso ai servizi in convenzione e alle strutture oggetto della concessione ovvero ai servizi e alle strutture collocate sulle aree private direttamente connesse alle concessioni.

3. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

Art. 4
(Onerosità della convenzione)*

1. Il convenzionante, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, deve pagare in un'unica soluzione presso la tesoreria del Comune concedente la somma di € (euro.....).

*Nelle ipotesi di convenzioni a titolo oneroso.

Art. 5
(Variazione in ampiezza dell'area in convenzione)

1. Il Comune, qualora accerti che l'arenile oggetto della presente convenzione sia stato interessato da fenomeni di ripascimento naturale o artificiale, procede alla variazione della convenzione stessa prevedendo l'ampliamento dell'area demaniale in convenzione fino a 5 (cinque) metri dalla battigia.

2. Da tale variazione è escluso l'ampliamento dell'area oggetto di concessione e il fronte mare previsto dalla presente convenzione.

Art. 6
(Vigilanza e decadenza)

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante:

- a) provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2;
- b) rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3;
- c) non eserciti attività diverse da quelle previste dai suddetti articoli sul tratto di arenile identificato nell'allegato cartografico.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 5, comma 8 del Regolamento si configura come grave inadempimento, per effetto del quale l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione ai sensi della lettera f), comma 3, dell'articolo 49 della l.r. 13/2007, ovvero, per mancata osservanza degli adempimenti e inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Art.7
(Deposito cauzionale)

1. Al termine della stagione balneare l'area sulla quale sono svolti i servizi oggetto della presente convenzione deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionato.
2. In caso di omessa rimozione l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione ai sensi della lettera f), comma 3, dell'art. 49 della l.r. 13/2007.

Art.8
(Divieto di cessione)

1. La gestione dei servizi dell'arenile dati in convenzione è necessariamente collegata al titolo concessorio dell'area demaniale. In caso di accertata cessione, l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione ai sensi della lettera f), comma 3, dell'art. 49 della l.r. 13/2007.

Art. 9
(Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al e comunque per tutta la durata della concessione.

Art. 10
(Responsabilità)

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero occorrere agli utenti della spiaggia libera con servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. Il convenzionato con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 11
(Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico del convenzionato.

Art. 12
(Contenzioso)

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente del territorio in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

FIRMA del convenzionante

FIRMA del Comune

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 4,6,7,8,10 e 11.”

FIRMA del convenzionante

Comune di..... li.....

N.B. Il presente schema di convenzione può essere integrato e modificato dal Comune competente sulla base di atti di indirizzo dello stesso.

Allegato B

(Schema di convenzione per le spiagge libere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del r.r.....
per la gestione dei servizi connessi alla balneazione)

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere

tra

il Comune di con sede in..... n.
.....P.IVA.....CF.....
in persona del.....

e

il Sig..... nato a.....il..... in qualità di rappresentante legale di/della
..... P.IVA..... CF..... costituita con atto n.
..... in data..... Iscritto/a alla Camera di Commercio di.....
..... al n. (REA), e di seguito denominato "convenzionante"...

Premesso

- che il Regolamento regionale..... n. recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative", di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- che l'articolo 6 del Regolamento stabilisce i requisiti funzionali delle spiagge libere individuando, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera b), i servizi oggetto di convenzione;
- che l'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;

Considerato

- che il tratto di arenile rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, ricompreso tra....., è libero da concessione.

- Che il Comune in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tale arenile, i servizi connessi alla balneazione;

Preso atto

- che per quanto sopra considerato il Comune con avviso pubblico del.....ha selezionatoquale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione dei servizi sul tratto di arenile in questione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

3. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), del Regolamento si impegna con il Comune di.....ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 (Adempimenti)

1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento sul tratto di arenile in convenzione, si impegna ad assicurare:

- a) servizi di assistenza e di salvataggio;
- b) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
- c) servizi di pulizia almeno una volta al giorno;
- d) la realizzazione di uno o più percorsi fino alla battigia, per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

2. Il convenzionante si impegna altresì a garantire l'assistenza e la sicurezza della spiaggia libera secondo le disposizioni previste dall'ordinanza balneare rilasciata dalle Autorità competenti.

3. Al fine di assicurare i servizi di cui al comma 1, è consentita la realizzazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento.

4. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi sono a carico del convenzionante il quale, prima della loro realizzazione è tenuto ad acquisire:

- a) l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24*

febbraio 1981 e n.82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);

- b) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) con procedura semplificata ai sensi D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);
- c) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- d) eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.

Art. 3 (Obblighi)

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento è, altresì tenuto ad esporre, in modo ben visibile:

- a) copia della presente convenzione;
- b) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: *“Comune di Spiaggia Libera - Ingresso e Servizi Gratuiti. Servizi connessi alla balneazione affidati a”*;
- c) una planimetria che delinei l'arenile in convenzione;
- d) la previsione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento, della sanzione della risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.

2. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

Art.4 (Vigilanza e risoluzione della convenzione)

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 6, comma 2 del Regolamento si configura come inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 5

(Deposito cauzionale)

1. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionante il quale è tenuto a lasciare al Comune un deposito cauzionale pari a 1.500 €, da versare sul c/c del Comune, a garanzia delle spese necessarie per l'eventuale rimozione che il Comune è tenuto ad effettuare, al momento della sottoscrizione, in caso di inadempienza.
2. In caso di omessa rimozione il convenzionante non potrà avanzare richiesta di concessione o di convenzione per un periodo massimo di n. 5 stagioni balneari.

Art. 6

(Contenzioso)

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 7

(Responsabilità)

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.
2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. Il convenzionante con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 8

(Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

Art. 9

(Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità per la stagione balneare dell'anno _____

FIRMA del convenzionante

FIRMA del Comune

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 4,5,7,8.

FIRMA del convenzionante

Comune di..... li.....

N.B. Il presente schema di convenzione può essere integrato e modificato dal Comune competente sulla base di atti di indirizzo dello stesso.